



IL COLLEGIO

Composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS

Riunione del 28/05/2026

FATTO

Con ricorso inoltrato in data 21 gennaio 2026 (reclamo del 10 ottobre 2025), la ricorrente riferisce di aver subito danni ad una cisterna interrata di raccolta dell'acqua piovana realizzata nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto della polizza danni sottoscritta con l'impresa resistente. La ricorrente attribuisce i suddetti danni ad un evento atmosferico avverso – caduta di un fulmine – verificatosi in data 1° maggio 2025. Lamenta, quindi, l'illegittimità del diniego di copertura opposto dall'impresa chiedendo, di conseguenza, che venisse riconosciuto il suo diritto all'indennizzo dei danni lamentati o, in alternativa, alla riapertura del sinistro con conseguente nuova valutazione dello stesso.

L'impresa, in sede di controdeduzioni, tornava a ribadire la legittimità del diniego di copertura posto che, a seguito delle verifiche effettuate e della documentazione fornita dalla ricorrente, il sinistro occorso alla cisterna non rientrerebbe nella garanzia assicurativa, trattandosi di danno meramente consequenziale e non di danno materiale e diretto causalmente riconducibile all'evento atmosferico denunciato. Secondo l'impresa, il danno



non rientrerebbe, in primo luogo, nell'ambito della copertura individuata dall'art. 1.1 delle Condizioni generali di Assicurazione contenute nel Modulo Copertura Casa Fabbricato allegato alla polizza (d'ora in avanti CGA) che coprirebbe i "*danni materiali e diretti al Fabbricato*" generati, fra gli altri eventi, da fulmini. Secondo l'impresa, poi, sarebbe da escludere anche l'operatività della copertura di cui all'art. 1.2. delle CGA della polizza rubricata "*Altri eventi al Fabbricato*" che, nella sezione 1.2.3. ("*Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi*"), prevede l'indennizzabilità dei danni derivanti da fuoriuscita di acqua causata dal guasto o dalla rottura accidentale di impianti al servizio del fabbricato, con previsione anche del rimborso delle spese di riparazione di tubazioni e raccordi collocati nei muri e nei pavimenti interessati. L'impresa, come anticipato, nega l'indennizzo anche in relazione alla suddetta copertura in quanto né si prefigurerebbe un danno materiale e diretto al fabbricato (ma solo ad un contenitore esterno: la cisterna), né le spese di ricerca del guasto avrebbero riguardato specificamente tubazioni o raccordi collocati nei muri o nei pavimenti dell'immobile assicurato.

In sede di repliche, la ricorrente contesta le eccezioni e le difese formulate dall'impresa deducendo, in merito alla natura del manufatto oggetto del sinistro, l'erronea qualificazione effettuata dall'impresa in quanto la cisterna in questione costituirebbe una struttura in muratura stabilmente realizzata nell'area di pertinenza dell'immobile assicurato, funzionalmente e strutturalmente collegata all'abitazione e destinata al servizio dell'impianto idrico del fabbricato. In merito all'applicabilità al caso di specie della garanzia per fuoriuscita di acqua, poi, la ricorrente ne deduce l'operatività in quanto, nel caso di specie, si sarebbe verificata una rottura accidentale della struttura destinata all'approvvigionamento idrico dell'immobile, con fuoriuscita di acqua e conseguenti infiltrazioni e danneggiamenti alle murature e a parti dell'immobile. Secondo la ricorrente, la rottura della cisterna costituirebbe la causa generatrice dell'evento.

Con le controrepliche l'impresa, in primo luogo, contesta l'inammissibilità delle domande e deduzioni nuove proposte in sede di memorie di replica ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, "Decreto") e, in secondo luogo, l'inammissibilità delle deduzioni tecniche introdotte con il medesimo scritto difensivo sollevando, quindi, l'inammissibilità del ricorso ex art. 11, comma 8 del Decreto in quanto la controversia richiederebbe l'espletamento di accertamenti istruttori preclusi al Collegio. Nel merito, torna a ribadire la legittimità del diniego all'indennizzo del sinistro denunciato dalla ricorrente.

Nella riunione decisoria dei 14 maggio 2026, il Collegio, ritenendo opportuno acquisire elementi utili ai fini della decisione, invitava la ricorrente a depositare la relazione tecnica della società dalla stessa incaricata e menzionata negli allegati già depositati, nonché eventuali documenti attestanti le spese sostenute a causa del sinistro. La ricorrente, quindi, depositava la relazione tecnica e una fattura pro forma della medesima ditta.

DIRITTO

Appare opportuno, in primo luogo, soffermarsi sull'eccezione di inammissibilità sollevata dall'impresa in relazione alle domande nuove ed alle nuove eccezioni che, secondo la stessa, sarebbero state formulate dalla ricorrente con la memoria di replica. Ricostruendo



le doglianze formulate dalla ricorrente, si desume che la stessa, nel chiedere la copertura del danno alla cisterna, abbia inteso attivare sia la copertura prevista dall'art. 1.1 delle CGA della polizza, quanto quella indicata dall'art. 1.2 delle CGA della polizza. Su tali questioni, infatti, la stessa impresa prende posizione all'interno delle controdeduzioni del 5 marzo 2026. Con le controrepliche del 1° aprile 2026 però, l'impresa solleva una generica eccezione con la quale lamenta il fatto che la ricorrente, in violazione dell'art. 10, comma 2 del Decreto, abbia introdotto in sede di replica domande nuove e nuove eccezioni ampliando il *thema decidendum* e sollevandone, quindi, l'inammissibilità. Non sembra, sul punto, che ricorrano gli estremi della c.d. *mutatio libelli* non riscontrandosi, in assenza di più precise indicazioni da parte dell'impresa, una modifica del *petitum* o della *causa petendi*. A tutto voler concedere, sarebbe nel caso riscontrabile una *emendatio libelli* che, secondo la giurisprudenza appare legittima nella misura in cui intervenga sulla domanda "*modificandone soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto*" (Cass. civ., sez. II, 2 agosto 2019, n. 20870). Una modifica della domanda appare dunque legittima purché resti "*connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non comprometta le difese della controparte*" (Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2024, n. 4115). Le osservazioni formulate da parte della ricorrente con le repliche appaiono, quindi, il frutto di un fisiologico contraddittorio sviluppatosi all'interno della presente vicenda.

Così ricostruita la domanda, bisogna ora soffermarsi sull'eccezione formulata dall'impresa avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Decreto in quanto la controversia non potrebbe essere decisa senza disporre specifici accertamenti tecnici volti a determinare la causa originante del danno ed il rapporto causale con l'evento.

Appare opportuno, a tal proposito, soffermarsi sui fatti non controversi. Non è espressamente contestata, in primo luogo, la sussistenza di un danno alla cisterna interrata dovuta alla caduta di un fulmine come pure non pare oggetto di specifica contestazione il fatto che tale rottura abbia determinato la fuoriuscita di acqua dalla cisterna. È invece controverso se la cisterna interrata in muratura rientri nella definizione di "*fabbricato*" o "*parte del fabbricato*" ai sensi delle CGA o se, invece, costituisca un bene/impianto escluso dal perimetro applicativo della garanzia contrattuale. Parimenti controversa è la natura diretta o indiretta del danno alla cisterna interrata generato dalla caduta del fulmine come, pure, il fatto che la fuoriuscita d'acqua abbia determinato danni all'immobile.

In relazione alla qualificabilità della cisterna interrata quale "*fabbricato*" o "*parte del fabbricato*", la ricorrente presenta documentazione fotografica e planimetria catastale che, analizzata alla luce delle descrizioni contenute nelle CGA, induce a considerare la cisterna interrata rientrante nella definizione di "Fabbricato". In tale definizione rientrerebbero, fra le altre cose, anche "*le opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrate, gli impianti e le installazioni considerate immobili per natura o destinazione*". Si tratta, infatti, di una cisterna in muratura interrata che, raccogliendo acqua piovana, è collegata all'impianto idrico a servizio dell'immobile. Chiarificatrice in tal senso è, anche, la definizione di "*Fabbricato*" contenuta nel "*Glossario*" - che fa parte integrante delle CGA - la quale include nella stessa, per quello che qui interessa, "*le opere di fondazione o interrate*"; "*gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione (comprese le tende esterne*



solo se stabilmente fissate al fabbricato)”; *“e in genere tutto quanto è destinato al servizio del fabbricato assicurato”*. Da una analisi complessiva della polizza, quindi, sembra potersi sostenere che la cisterna rientri nella definizione di “Fabbricato” e, dunque, all’interno dei beni assicurati.

Venendo ora ad analizzare l’operatività della copertura prevista dall’art. 1 delle CGA della polizza, è controverso fra le parti se la rottura della cisterna interrata determinata dalla caduta di un fulmine sia qualificabile in termini di danno diretto o indiretto. Dalle ricostruzioni dei fatti proposta dalla ricorrente, si evince che la caduta del fulmine in un non meglio precisato luogo nei pressi del “*Fabbricato*” era stata individuata quale causa del danno alla cisterna interrata desumendo il nesso di causalità dalla circostanza, riferita dalla ricorrente, secondo cui altri vicini avrebbero lamentato i medesimi danni. Da ciò si evince che il fulmine non abbia colpito direttamente il “*Fabbricato*” assicurato o parte di esso e tantomeno avrebbe potuto colpire la cisterna interrata. Dalla stessa ricostruzione della ricorrente, quindi, si desume che la caduta del fulmine abbia potuto, nel caso, solo indirettamente generare il danno lamentato cosa che escluderebbe la copertura assicurativa ai sensi della suddetta disposizione delle CGA. Come segnalato, infatti, l’art. 1.1 delle CGA include in copertura i “*danni materiali e diretti al fabbricato*” generati, fra gli altri eventi, da fulmini. La polizza specifica che vanno considerati tali i danni che “*colpiscono i beni assicurati e trovano origine immediata nel sinistro*”. L’art. 2.1 delle CGA, evidenzia poi ulteriormente che non sono coperti dall’assicurazione “*Incendio fabbricato e altri eventi al fabbricato*” i danni “*indiretti e immateriali*” specificando che per danno indiretto si intende “*un danno non immediatamente collegato all’evento coperto dall’assicurazione, ma legato ad esso solo come conseguenza*”. Ai sensi di quanto detto, quindi, si può affermare che il danno lamentato dalla ricorrente non possa essere indennizzato ai sensi dell’art. 2.1 delle CGA in quanto danno indiretto.

Per quanto concerne, poi, l’invocata possibilità di includere il danno lamentato nella copertura di cui all’art. 1.2 delle CGA rubricata “*Altri eventi al Fabbricato*”, va evidenziato che la stessa assicurerebbe “*i danni materiali e diretti al fabbricato causati dagli eventi descritti*” e, fra questi, l’art. 1.2.3. delle CGA include i danni derivanti da “*Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi*” nelle circostanze in cui la stessa sia causata, fra le altre ipotesi ivi contemplate, da “*guasto o rottura accidentale di impianti idrici*”. Specifica poi la polizza che risultano rimborsabili anche “*le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti, nei quali la rottura accidentale si è verificata e per demolire e ricostruire le parti del fabbricato citate in precedenza, anche in caso di danno causato solo a terzi*”.

Tale copertura, quindi, garantirebbe in primo luogo l’indennizzabilità dei danni al fabbricato generati da fuoriuscita d’acqua dalle tubature. Sotto tale profilo va sottolineato che alla domanda della ricorrente non risultino allegati danni al Fabbricato generati dalla fuoriuscita dell’acqua ed anzi la ricostruzione della documentazione allegata induce a ritenere che tale danno non sia stato riscontrato. Nella corrispondenza intrattenuta con l’impresa, la medesima ricorrente invoca la copertura in parola ritenendola operativa anche a prescindere dal verificarsi di un danno al fabbricato (v. la comunicazione inviata via mail dalla ricorrente all’impresa in data 24 ottobre 2025). L’assenza di prova circa la presenza di danni



causalmente riconducibili alla fuoriuscita d'acqua, non permette di riconoscere neanche la copertura analizzata.

Per quando concerne, poi, la rimborsabilità delle spese sostenute per riparare o sostituire le tubature che hanno determinato la fuoriuscita dell'acqua, va segnalato che il rifiuto dell'impresa ad indennizzare tale pregiudizio lamentato dalla ricorrente veniva giustificato dal fatto che tale copertura opererebbe solo in relazione alle spese sostenute per riparazioni e sostituzioni di tubature e raccordi che si trovino *“nei muri e nei pavimenti”*. Va però segnalato che l'art. 3.2.3 delle CGA, che individua i limiti di copertura applicabili proprio nelle ipotesi di *“Fuoriuscita di acqua e di altri liquidi”*, alla lett. f, specifica che sono rimborsate nei limiti quantitativi ivi previsti *“le spese sostenute per i danni materiali e diretti all'abitazione a seguito di rottura accidentale delle tubature interrato e delle spese sostenute per ricercare la rottura e/o per ripristinare o sostituire le tubazioni interrato nelle quali ha avuto origine la rottura stessa, anche in assenza di danno materiale e diretto al fabbricato”*.

Da una interpretazione sistematica delle clausole contenute nelle CGA, quindi, si desume che i costi relativi alla ricerca ed al ripristino/sostituzione delle tubature oggetto di rotture accidentali sarebbero incluse nella copertura assicurativa anche nel caso in cui si tratti di tubazioni ed impianti interrati, non collocati all'interno delle mura o dei pavimenti ed in assenza di danni al fabbricato generati dalla fuoriuscita dell'acqua che, nel caso di specie, non sono stati dimostrati dalla ricorrente. Si tratta, però, di una copertura che si attiva in funzione delle spese che vengono effettivamente sostenute per l'attività di ricerca e riparazione del guasto.

Sotto tale profilo, tuttavia, va segnalato che a seguito di richiesta di integrazione documentale formulata da parte del Collegio nella Riunione decisoria del 14 maggio 2026, la ricorrente depositava solo il preventivo/perizia a firma dell'impresa dalla medesima ricorrente incaricata di verificare il guasto. Tale preventivo/perizia risulta sprovvisto di qualunque documentazione fotografica cosa che, in primo luogo, non permette al Collegio di valutare l'eventuale entità del danno nonché la correttezza del preventivo. In secondo luogo, nonostante la richiesta del Collegio in tal senso, non è stata allegata alcuna prova circa le spese effettivamente sostenute da parte della ricorrente per la ricerca e ripristino del guasto rendendo, quindi, non applicabile in concreto la copertura di cui all'art. 1.2.3. delle CGA nella parte in cui prevede il *“rimborso”* delle spese sostenute per la ricerca e ripristino del danno.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA